

RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO

EX ART. 6, CO. 4, D.LGS. 175/2016

La Società, in quanto società a controllo pubblico di cui all'art. 2, co.1, lett. m) del d.lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”), è tenuta - ai sensi dell'art. 6, co. 4, d.lgs. cit. - a predisporre annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale, e a pubblicare contestualmente al bilancio di esercizio, la relazione sul governo societario, la quale deve contenere:

- uno specifico programma di valutazione del rischio aziendale (art. 6, co. 2, d.lgs. cit.);
- l'indicazione degli strumenti integrativi di governo societario adottati ai sensi dell'art. 6, co. 3; ovvero delle ragioni della loro mancata adozione (art. 6, co. 5).

A. PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE EX ART. 6, CO. 2, D.LGS. 175/2016.

Ai sensi dell'art. 6, co. 2 del d.lgs. 175/2016:

“Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4”.

Ai sensi del successivo art. 14:

“Qualora emergano nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 2, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento [co.2].

Quando si determini la situazione di cui al comma 2, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità, ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile [co.3].

Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 2, anche in deroga al comma 5 [co.4].

Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte di conti con le modalità di cui all'articolo 5, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta dell'amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma [co. 5]”.

In conformità alle richiamate disposizioni normative, l'organo amministrativo della Società ha predisposto il Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, approvato con deliberazione del 25 Marzo 2024. In occasione della relazione semestrale al Socio, si procede ad effettuare un monitoraggio su base semestrale.

1. DEFINIZIONI.

1.1. Continuità aziendale

Il principio di continuità aziendale è richiamato dall'art. 2423-bis, cod. civ. che, in tema di principi di redazione del bilancio, al co. 1, n. 1, recita: *“la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività”*.

La nozione di continuità aziendale indica la capacità dell'azienda di conseguire risultati positivi e generare correlati flussi finanziari nel tempo.

Si tratta del presupposto affinché l'azienda operi e possa continuare a operare nel prevedibile futuro come azienda in funzionamento e creare valore, il che implica il mantenimento di un equilibrio economico-finanziario.

L'azienda, nella prospettiva della continuazione dell'attività, costituisce -come indicato nell'OIC 11 (§ 22), - un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.

Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in merito a tale capacità, dovranno essere chiaramente fornite nella nota integrativa le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi e incertezze. Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale.

I principi applicati sono coerenti con il postulato di continuità.

La Società è affidataria dei servizi pubblici locali di autosili, aree attrezzate per la sosta, strutture portuali, impianti sportivi e illuminazione votiva cimiteriale, sulla base di un “Accordo quadro per la disciplina dei rapporti giuridico economici tra il Comune di Como e CSU”, sottoscritto in data 23.12.2015 e con durata fino al 31.12.2025.

Il Consiglio di Amministrazione ritiene sia di primaria importanza la proroga dell'accordo quadro in scadenza nel 2025 e segnala la necessità di intraprendere quanto prima le inerenti procedure disciplinate ora anche dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201.

Nell'anno 2023 Csu ha sempre perseguito e raggiunto l'obiettivo dell'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale. Tutto quanto ha contribuito, oltre all'oculata gestione, alla professionalità e all'impegno degli Organi sociali e del personale, al conseguimento del risultato di esercizio.

La Società ha chiuso l'anno 2023 con un fatturato di € 9.135.220 (nel 2022 il fatturato è stato di € 8.701.341); le principali variazioni positive del fatturato si sono registrate nei ricavi della sosta (€ 6.699.864 + 7,7% rispetto al 2022) nei ricavi nel settore dello sport (€ 749.960 + 15% rispetto al 2022). Il fatturato dei centri sportivi è poi incrementato dalla quota che il Comune riconosce a Csu e che nel 2023 è stata determinata in € 954.524,50 oltre Iva. La gestione dei parcheggi per altri Enti ha registrato un fatturato di € 176.427 (+ 10%), la gestione delle aree portuali ha registrato un fatturato di € 326.551 con un incremento del 3,58% rispetto all'anno 2022, la gestione delle luci votive ha un fatturato di € 227.894 con un incremento del 9% rispetto all'anno 2022.

Sotto il profilo della analisi qualitativa nell'anno 2023 si sono rilevati:

- l'assenza di rischio di credito;
- l'assenza di posizioni finanziarie debitorie connesse ad anticipazioni di cassa o mutui per liquidità;

- il corrispettivo richiesto dal Comune di Como per le aree di sosta pari a € 3.033.385 pari all'anno 2022 ;

- l'aumento del costo dell'energia elettrica, del gas metano e acqua che incide pesantemente sulla gestione dei centri sportivi, che tuttavia ha registrato il 24% in meno rispetto al budget (anche per la chiusura dell'impianto della piscina Sinigaglia per sei mesi) , ma 30% in più rispetto all'anno 2019. Si illustra l'andamento di questi costi:

	Consuntivo 2019	Consuntivo 2021	Coonsuntivo 2022	Consuntivo 2023	Budget 2023
Energia elettrica	€ 345.873	€ 417.114	€ 737.819	€ 465.268	€ 596.169
Gas Riscaldamento	€ 195.053	€ 232.753	€ 299.612	€ 219.416	€ 326.699
Acqua	€ 57.140	€ 83.498	€ 115.645	€ 96.426	€ 114.500
Totale	€ 598.066	€ 733.365	€ 1.153.076	€ 781.110	€ 1.037.368

-una sorte di "protezione civile" ad opera del governo detta "bonus energia" utilizzabile come credito di imposta (ammontante a € 59.780,55).

Il Tribunale di Como, su istanza di Csu, il 3 Giugno 2023 ha nominato il Ctu affinché verifichi lo stato attuale del Porto di Sant'Agostino che è tuttora pendente, e se sussistano vizi costruttivi e, in caso di risposta affermativa, quale ne sia la tipologia, entità, eziologia, quali le opere rimediatriche astrattamente esperibili ed i relativi costi, quale l'eventuale minor valore degli enti immobiliari interessati in ipotesi di ritenuta inemendabilità ed esperisca il tentativo di conciliazione. Al momento le parti stanno valutando la possibilità di sottoscrivere un accordo transattivo.

In data 30 Giugno 2023 l'impianto della piscina Sinigaglia è stato chiuso al pubblico, e in data 11 Luglio 2023 consegnato al Comune di Como per i lavori di riqualificazione che riguarderanno la copertura dell'immobile con formazione di nuova linea vita, la vasca natatoria con l'impiantistica ed il sistema di ricircolo dell'acqua, la sauna ed il bagno turco compresi.

Un'ulteriore analisi qualitativa è allegata al presente verbale.

L'attuale contesto esterno alla Società di incertezza esige una particolare attenzione in quanto le conseguenze della pandemia, cui si aggiungono quelle derivanti dalla guerra in Ucraina e in Palestina, potrebbero avere significativi impatti sulle stime effettuate.

Per quanto concerne **le entrate**, la proiezione del fatturato del 2024 ipotizza un introito di € 8.911.000, in linea con i dati dell'anno 2023. E' chiaro che il verificarsi di differenti scenari da emergenza sanitaria o eventi legati alla guerra in corso in Ucraina, potrebbero comportare una contrazione non stimabile dei ricavi preventivati.

Sull'andamento del fatturato dei centri sportivi inciderà la chiusura della piscina Sinigaglia da luglio 2023.

Sul lato dei **costi**, si evidenziano i seguenti principali presupposti:

I costi della produzione sono stati stimati e quantificati sia sulla base dei contratti in essere sia su proiezioni che tengono conto dei dati storici e ove possibile, dell'andamento del mercato.

Nell'ambito della collaborazione, il corrispettivo della gestione della sosta che Csu verserà al Comune di Como è stato incrementato di € 300.000 e quindi ammonta a € 3.333.385.

Le stime saranno comparate con quelle reali ai fini di procedere con i conseguenti assestamenti.

1.2. Crisi

L'art. 2, lett. c) della legge 19 ottobre 2017, n. 155 (Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi d'impresa e dell'insolvenza) definisce lo stato di crisi (dell'impresa) come *“probabilità di futura insolvenza, anche tenendo conto delle elaborazioni della scienza aziendalistica”*; insolvenza a sua volta intesa – ex art. 5, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 – come la situazione che *“si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”* (definizione confermata nel decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante “Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155”, il quale all'art. 2, co. 1, lett. a) definisce la “crisi” come *“lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate”*.

Il tal senso, la crisi può manifestarsi con caratteristiche diverse, assumendo i connotati di una:

- crisi finanziaria, allorché l'azienda – pur economicamente sana – risenta di uno squilibrio finanziario e quindi abbia difficoltà a far fronte con regolarità alle proprie posizioni debitorie. Secondo il documento OIC 19, Debiti, (Appendice A), *“la situazione di difficoltà finanziaria è dovuta al fatto che il debitore non ha, né riesce a procurarsi, i mezzi finanziari adeguati, per quantità e qualità, a soddisfare le esigenze della gestione e le connesse obbligazioni di pagamento”*;
- crisi economica, allorché l'azienda non sia in grado, attraverso la gestione operativa, di remunerare congruamente i fattori produttivi impiegati.

2. STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI

Tenuto conto che la norma di legge fa riferimento a “indicatori” e non a “indici” e, dunque a un concetto di più ampia portata e di natura predittiva, la Società ha individuato i seguenti strumenti di valutazione dei rischi oggetto di monitoraggio:

- analisi di indici e margini di bilancio;
- analisi prospettica attraverso indicatori.

2.1. Analisi di indici e margini di bilancio.

L'analisi di bilancio si focalizza sulla:

- solidità: l'analisi è indirizzata ad apprezzare la relazione fra le diverse fonti di finanziamento e la corrispondenza tra la durata degli impieghi e delle fonti;
- liquidità: l'analisi ha ad oggetto la capacità dell'azienda di far fronte ai pagamenti a breve con la liquidità creata dalle attività di gestione a breve termine;
- redditività: l'analisi verifica la capacità dell'azienda di generare un reddito capace di coprire l'insieme dei costi aziendali nonché, eventualmente, remunerare del capitale.

Tali analisi vengono condotte considerando un arco di tempo storico triennale (e quindi l'esercizio corrente e i due precedenti) sulla base degli indici e margini di bilancio indicati nel file allegato alla presente relazione.

2.2. Indicatori prospettici

	Anno n + 1
Indicatore di sostenibilità del debito	
DSCR (Debt Service Coverage ratio)	n.r.

Il DSCR (Debt service coverage ratio), indicatore finanziario che serve a monitorare le criticità finanziarie, non è stato rilevato in assenza di finanziamenti in corso.

L'esito dei risultati in ordine al rischio aziendale è positivo e non espongono criticità tali da temere per la continuità aziendale.

3. MONITORAGGIO PERIODICO.

L'organo amministrativo provvede a redigere con cadenza almeno semestrale un'apposita relazione avente a oggetto le attività di monitoraggio dei rischi in applicazione di quanto stabilito nel presente Programma. In data 28.07.2023 è stata trasmessa la relazione relativa al I semestre 2023.

Detta attività di monitoraggio è realizzata anche in adempimento di quanto prescritto ex art. 147-*quater* del TUEL, a mente del quale, tra l'altro:

“L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili. [co.1]

Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. [co.2]

Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente. [co.3]

I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. [co.4].

Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a decorrere dall'anno 2015, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati. [co.5]”

Copia delle relazioni aventi a oggetto le attività di monitoraggio dei rischi, anche ai fini dell'emersione e/o rilevazione di situazioni suscettibili di determinare l'emersione del rischio di crisi, sarà trasmessa all'organo di controllo e all'organo di revisione, che eserciterà in merito la vigilanza di sua competenza.

Le attività sopra menzionate saranno portate a conoscenza dell'assemblea nell'ambito della Relazione sul governo societario riferita al relativo esercizio.

In presenza di elementi sintomatici dell'esistenza di un rischio di crisi, l'organo amministrativo è tenuto a convocare senza indugio l'assemblea dei soci per verificare se risulti integrata la fattispecie di cui all'art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016 e per esprimere una valutazione sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società.

L'organo amministrativo che rilevi uno o più profili di rischio di crisi aziendale in relazione agli indicatori considerati formulerà gli indirizzi per la redazione di idoneo piano di risanamento recante i provvedimenti necessari a prevenire l'aggravamento della crisi, correggerne gli effetti ed eliminarne le cause ai sensi dell'art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016.

L'organo amministrativo sarà tenuto a provvedere alla predisposizione del predetto piano di risanamento, in un arco temporale necessario a svilupparlo e comunque in un periodo di tempo congruo tenendo conto della situazione economico-patrimoniale-finanziaria della società, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.

B. RELAZIONE SU MONITORAGGIO E VERIFICA DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31/12/2023.

In adempimento al Programma di valutazione del rischio approvato dall'organo amministrativo con deliberazione in data 25/03/2024 si è proceduto all'attività di monitoraggio e di verifica del rischio aziendale le cui risultanze, con riferimento alla data del 31/12/2023, sono di seguito evidenziate.

1. LA SOCIETÀ.

La società Como Servizi Urbani opera per il Comune di Como in house providing dal 23 dicembre 2015. Lo statuto della Società prevede quanto segue: «la Società svolge la parte prevalente della propria attività in favore del Comune di Como e degli altri Enti Pubblici soci, nel rispetto dei limiti consentiti dall'ordinamento nazionale e comunitario. Almeno l'ottantuno per cento del fatturato deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti a essa affidati dal Comune di Como. È consentita la produzione di fatturato nella misura massima del diciannove per cento effettuata nello svolgimento dei compiti a essa non affidati dal Comune di Como, solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.».

La Società, nel proprio Statuto, ha per oggetto le seguenti attività:

- la costruzione per la gestione o la sola gestione di impianti e di aree di sosta, sia su terra che su acqua;
- la costruzione per la gestione o la sola gestione di impianti sportivi;
- la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in genere, all'interno delle strutture e degli impianti gestiti;
- per stabili pubblici o adibiti all'esercizio di servizi pubblici, l'attività di sorveglianza, pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria, in quanto necessaria e collegata con l'esercizio del relativo servizio pubblico affidato alla Società;
- l'acquisto, la vendita, la gestione e la locazione di immobili strumentali per natura e destinazione purché connessi all'esercizio di servizi pubblici;
- la gestione di servizi connessi alla mobilità e la manutenzione dei relativi impianti di segnaletica orizzontale, verticale e semaforica;

- la gestione del servizio di illuminazione votiva delle aree cimiteriali; inoltre la Società potrà espletare tutti gli altri servizi ed attività strumentali rispetto all'esercizio delle attività comprese nell'oggetto sociale, connesse e complementari.

2. LA COMPAGINE SOCIALE.

L'assetto proprietario della Società al 31/12/2023 è il seguente:
il Comune di Como detiene il 100% del capitale sociale pari a € 100.000.

3. ORGANO AMMINISTRATIVO

L'organo amministrativo è costituito dal C.d.A, nominato con delibera assembleare in data 14/06/2022, e rimarrà in carica sino all'approvazione del bilancio al 31/12/2024:
Il Consiglio è attualmente costituito da:

dott. Edoardo Helzel , Presidente
avv. Giovanna Marro, Consigliera
dott. Antonio Moglia, Consigliere.

All'Organo Amministrativo compete, nell'ambito dell'oggetto sociale, la gestione della Società, salvo quanto dalla legge e dallo Statuto riservato all'Assemblea. Assicura il recepimento e l'attuazione delle direttive, indirizzi ed atti programmatici dell'Ente Socio.

Il Consiglio di Amministrazione attribuisce le deleghe di gestione, ad uno solo dei suoi membri che in tal caso assume la carica di amministratore delegato, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea. Una delega non esclude le altre ed il Consiglio ne determina l'estensione. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nell'art. 2381 del c.c. e non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2475 del c.c. nonché le seguenti materie:

- a) compimento di operazioni di investimento non previste nel Budget di previsione;
- b) compimento di operazioni di finanziamento passivo non previste nel Budget di previsione.

È competenza del Consiglio di amministrazione la nomina dei Dirigenti e del Direttore Generale. La rappresentanza legale della società compete al presidente del consiglio di amministrazione. La rappresentanza legale della Società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

4. ORGANO DI CONTROLLO – REVISORE.

L'organo di controllo è costituito da un Collegio sindacale nominato con delibera assembleare in data 29 /04/2022 e rimarrà in carica sino all'approvazione del bilancio al 31/12/2024:

Dott. Costantino Rancati , Presidente;
dott.ssa Chiara Rossini , Sindaca effettiva;
dott. Raffaele Termine , Sindaco effettivo.

Sono inoltre nominati due Sindaci Supplenti.
La revisione è affidata al Collegio Sindacale.

5. ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di vigilanza è monocratico nominato dal Consiglio di Amministrazione di Csu e durerà in carica fino al 30.06.2025 . E' attribuita la responsabilità di assicurare la diffusione della conoscenza, comprensione e la corretta applicazione del Mod. 231 di cui al al D. Lgs. 231/2001 e del Codice etico e di comportamento da parte di tutti i soggetti interessati.

- prof. Luca Bisio

6. RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA

E' stata nominata dal Consiglio di Amministrazione in data 31.03.2022

- dott.ssa Barbara Venturelli

7. PERSONALE

I singoli Uffici operano in adempimento ai propri obiettivi funzionali e strutturali, dai quali discendono le relative attività e responsabilità.

La situazione del personale occupato alla data del 31/12/ 2023 è la seguente:

	31/12/2022	ASSUNTI	CESSATI	PASSAGGI CATEGORIA	31/12/2023
CONTRATTO INDET.	45	5	4		46
DIRIGENTI	0				0
QUADRI	3				3
IMPIEGATI	16	2	1		17
OPERAI	26	3	3		26
ALTRO	0				0
CONTRATTO DET.	3	1	4		0
DIRIGENTI	1		1		0
QUADRI	0				0
IMPIEGATI	2		2		0
OPERAI	0	1	1		0
ALTRO	0				0
TOTALE	48	6	8		46

8. VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31/12/2023.

La Società ha condotto la misurazione del rischio di crisi aziendale utilizzando gli strumenti di valutazione indicati al § 2 del Programma elaborato ai sensi dell'art. 6, co. 2, d.lgs. 175/2016 e verificando l'eventuale sussistenza di profili di rischio di crisi aziendale in base al Programma medesimo, secondo quanto di seguito indicato.

8.1. ANALISI DI BILANCIO.

L'analisi di bilancio si è articolata nelle seguenti fasi:

- raccolta delle informazioni ricavabili dai bilanci e dalle analisi di settore;
- riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico;
- elaborazione di strumenti per la valutazione dei margini, degli indici, dei flussi;
- comparazione dei dati relativi all'esercizio corrente e ai due precedenti;
- formulazione di un giudizio sui risultati ottenuti.

8.1.1. Esame degli indici e dei margini significativi.

Le tabelle allegate evidenziano gli indici e margini di bilancio considerati nel periodo oggetto di esame (esercizio corrente e due precedenti).

8.1.2. Valutazione dei risultati.

Alla luce delle disposizioni dell'art. 6 del TUSPP, che prevede la predisposizione di programmi di valutazione del rischio di crisi per le società a controllo pubblico, sono stati analizzati i bilanci degli anni 2021-2022-2023 al fine di valutare lo stato di salute economico-finanziaria della società.

Si è provveduto innanzitutto a calcolare i principali indici di bilancio utilizzando i dati contenuti nei prospetti contabili dell'ultimo triennio, opportunamente riclassificati.

I valori così ottenuti sono stati esposti in forma tabellare, esprimendo un giudizio sintetico per ognuno di essi, in base al raffronto con i relativi valori ottimali e i range considerati positivi.

Sulla base delle risultanze ottenute a seguito delle analisi svolte come illustrato, è possibile formulare un giudizio sullo stato di salute della società Como Servizi Urbani.

La società mostra una situazione di equilibrio patrimoniale, raggiungendo un risultato dell'indicatore pari a 1,27.

Si registra il tendenziale miglioramento degli indici dovuti all'incremento del capitale netto. Si precisa che i fondi accantonati per le manutenzioni su beni di terzi sono stati considerati come passività consolidate (sono alimentati annualmente tramite l'accantonamento degli utili prodotti dalle diverse aree gestionali autosili e aree di sosta, porti, lampade votive, come stabilito dagli obblighi previsti dai contratti di affidamento stipulati con il Comune di Como).

In merito all'equilibrio economico, non possono essere considerati indicativi i normali valori di mercato, dato che si tratta di una società in house nella quale l'obiettivo principale non è quello di massimizzare il profitto, ma di fornire servizi di buon livello senza incidere negativamente sugli equilibri patrimoniali, finanziari ed economici. Pertanto, i valori di ROI, ROE, ROS e Asset turnover, possono ritenersi soddisfacenti.

La Società ha superato il test dell'equilibrio finanziario raggiungendo la fascia di valutazione di sicurezza (scoring 2).

Il test sugli indicatori di crisi, sia in relazione all'indicatore sintetico, sia in relazione ai test di allerta, ha dato esito positivo.

Concludendo, si ritiene che la situazione economico- finanziaria della società Como Servizi Urbani non mostri al momento segnali di squilibrio. In considerazione del particolare momento storico è comunque necessario un costante ed attento monitoraggio, in modo da consentire un rapido intervento .

8. CONCLUSIONI.

I risultati dell'attività di monitoraggio condotta in funzione degli adempimenti prescritti ex art. 6, co. 2 e 14, co. 2, 3, 4, 5 del d.lgs. 175/2016 inducono l'organo amministrativo a ritenere che il rischio di crisi aziendale relativo alla Società sia da escludere.

C. STRUMENTI INTEGRATIVI DI GOVERNO SOCIETARIO.

Ai sensi dell'art. 6, co. 3 del d.lgs. 175/2016:

“Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:

- a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;*
- b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;*
- c) codici di condotta propri, o adesione ai codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;*
- d) programmi di responsabilità sociale dell'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione Europea”.*

In base al co. 4:

“Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio di esercizio”.

In base al co. 5:

“Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al comma 4”.

Le tabelle degli strumenti integrativi di governo societario sono allegare al presente documento.

Como, 25 Marzo 2024

Per il C.d.A. di Como Servizi Urbani srl a S.U.

Edoardo Helzel